

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 20 LUGLIO 2010, N. 28242: odori molesti e configurazione del reato di cui all'art. 674 c.p.

«...questa Corte ha già affermato che è configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere o molestare le persone) in presenza di "molestie olfattive" anche se promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della "normale tollerabilità", previsto dall'art. 844 cod. civ.. (Sez. 3, n. 2475 del 09110/2007 Rv. 238447). Nell'occasione si è anche precisato che non può trovare applicazione in questi casi la disciplina in materia di inquinamento atmosferico dettata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. ».

«... in tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (Sez. III sent. 27/03/2008, n. 19206; Sez. III 21/09/2007, sent. n. 38073). Inoltre il sequestro preventivo si può senz'altro giustificare in termini di fumes anche per la lavorazione di prodotti avariati restando devoluto alla fase di merito la verifica in ordine alla episodicità del caso accertato. ».



28242 / 10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
 CONSIGLIO
 DEL 19/05/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GUIDO DE MAIO
- Dott. AGOSTINO CORDOVA
- Dott. AMEDEO FRANCO
- Dott. LUIGI MARINI
- Dott. GIULIO SARNO

- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - N. 787
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 3705/2010
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) MARCHESE SAVERIO N. IL 08/01/1964

avverso l'ordinanza n. 616/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 28/12/2009

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
 lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

*Salpe Giuseppe che ha concluso per
 il rigetto del ricorso*

Udit i difensori Avv.;



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 20 LUG. 2010

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Dot. Fiorella Donati



Marchese Saverio propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Salerno rigettava l'istanza di riesame presentata avverso il provvedimento con il quale il gip del tribunale di Nocera Inferiore aveva disposto il sequestro preventivo dell'attività commerciale di bar e pasticceria del ricorrente.

Il provvedimento cautelare era stato disposto con riferimento ai reati di cui agli articoli 659 e 674 codice penale, 5 legge 283/62 e 179 DLvo 152/06.

E ciò sulla base degli accertamenti eseguiti dai NAS di Salerno i quali avevano rinvenuto prodotti dolciari in cattivo stato di conservazione ed avviati alla congelazione senza il rispetto della procedura di tutela dei consumatori ed avevano rilevato anche l'immissione di rumori molesti, eccedente i limiti consentiti dalla normativa in materia, nonché odori nauseabondi derivanti dall'utilizzo dei macchinari aziendali.

Deduce in questa sede il ricorrente:

1) violazione degli articoli 244, 245, 246 e 364 del codice di procedura penale. Si premette al riguardo che nella relazione di servizio redatta dai NAS, si rappresentava che in data 15.10.09, in collaborazione con il personale dell'ARPAC di Salerno, erano state eseguite ispezione e misurazioni presso l'esercizio commerciale e che si precisava altresì che l'ispezione era stata disposta dall'autorità giudiziaria. Ciò posto si rileva che non vi è traccia del decreto motivato dell'autorità giudiziaria e che gli agenti della PG, nel procedere all'ispezione dei luoghi e delle cose, omettevano anche di avvertire l'indagato della facoltà di cui al comma uno dell'articolo 245 cpp. Si rappresenta inoltre che negli atti contenuti nel fascicolo del PM non vi è alcuna delega alla PG operante per il compimento dell'accertamento in questione e si conclude che gli accertamenti eseguiti dai carabinieri sulle misurazioni fonometriche, sarebbero da ritenere inutilizzabili essendo da escludere che gli accertamenti stessi siano stati eseguiti nell'ambito di attività amministrativa di ispezioni di vigilanza, così come affermato in sede di riesame. Si evidenzia in proposito anche che allorquando il NAS e la ARPAC compivano gli atti di indagine menzionati il Marchese risultava già iscritto nel registro degli indagati a seguito di un esposto del proprietario di un immobile confinante con la pasticceria;

2) violazione dell'articolo 321 comma 1, 324 comma 7, 309 co. 9; mancanza assoluta di motivazione sugli elementi addotti dal difensore dell'indagato. Si eccepisce infatti che in relazione all'inquinamento atmosferico si era già rilevato in sede di riesame che per l'attività di pasticceria non è richiesta alcuna autorizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 272 commi 1 e 5 del decreto legislativo 152/06. Si rileva pertanto che il titolare della pasticceria non è tenuto nemmeno a comunicare alla pubblica amministrazione che l'attività da lui svolta ricadeva nell'elenco delle attività che producono inquinamento atmosferico poco significativo e che è prevista in proposito solo la facoltà dell'autorità amministrativa competente di richiedere al titolare della pasticceria la suddetta comunicazione. Inoltre il tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto della consulenza tecnica di parte, non avendo fornito alcuna motivazione sulle argomentazioni svolte dallo stesso consulente di parte il quale aveva rilevato che la mancata comunicazione dell'esercizio di attività di inquinamento poco significativo si sostanzia in un'infrazione formale e che in ogni



caso il Marchese aveva provveduto ad inviare in data 19.10.09 alla regione Campania ed al comune di Sarno la comunicazione concernente l'esercizio di attività inquinamento atmosferico poco significativo previo pagamento della tassa dovuta, regolarmente trasmessa all'ARPAC in copia. Il che, sempre secondo il ricorrente, farebbe comunque venire meno il *periculum in mora* per il reato *de quo*. Nel merito delle valutazioni si rappresenta che le immissioni possono essere misurate solo mediante campionamento nell'ambiente potenzialmente disturbato e analisi cromatografica dei gas non effettuata nella specie. Quanto ai rumori molesti si rileva come il consulente di parte avesse evidenziato che nella tabella che indica i parametri di misura non era stato riportato il tracciato grafico del livello istantaneo e che la misurazione del livello del rumore ambientale sarebbe avvenuto con modalità non corrette. Si ritiene inoltre del tutto apodittica la considerazione fatta da personale dell'ARPAC secondo il quale il limite differenziale nelle ore del mattino, può essere solo peggiorativo in termini di disturbo nelle ore notturne. Si aggiunge infine che anche nel giudizio civile era stata rilevata l'erroneità del metodo di misurazione da parte del giudice di pace investito della stessa questione e che ancora una volta il tribunale non aveva tenuto conto di tale documentazione. Infine, per quanto riguarda la violazione dell'articolo 5 della legge 283/62, si rileva che essa è circoscritta ad un unico episodio verificatosi il 10.6.09 e che il *fumus* non appare emergere in modo chiaro in assenza di una consulenza tecnica. Quanto al *periculum in mora* sulla violazione della legge 283/62 si ritiene che esso vada escluso in quanto il sequestro preventivo risulta richiesto a distanza di mesi dal sequestro probatorio dei prodotti alimentari rinvenuti nel locale. ad

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

In relazione al *fumus* dei reati ipotizzati occorre anzitutto rilevare che il provvedimento di sequestro ipotizza una pluralità di illeciti.

Si menzionano, infatti: a) la violazione alla legge 283/62 per la quale si richiama il verbale di sequestro eseguito dai Nas il 10.6.09 avente ad oggetto prodotti di pasticceria in cattivo stato di conservazione; b) la violazione dell'art. 279 DLvo 152/06 per l'omessa comunicazione dell'inizio dell'attività; c) la violazione dell'art. 674 cod. pen. per la quale si richiama ancora il verbale di sequestro probatorio del 10.6.09 in cui si evidenziavano, tra l'altro, anche il cattivo stato dell'impianto di aspirazione di fumi ed odori, nonché le denunce in atti degli amministratori di condomini limitrofi; d) l'art. 659 cod. pen. che si giustifica allo stato, secondo il tribunale, non solo con le risultanze del citato verbale di sequestro in cui si dà atto anche dei difetti del materiale fonoassorbente nella parte esterna del locale e aperture a griglia non filtrate da appositi dispositivi, ma anche con la documentazione in atti comprensiva delle denunce effettuate dagli amministratori dei condomini limitrofi circa la rumorosità dei macchinari e l'inidoneità dei locali per acustica ed igiene ed, infine con i riscontri dell'ARPAC e dei NAS.

Le doglianze del ricorrente si concentrano essenzialmente solo sulla sussistenza di alcuni di essi.

efr



Si ritiene da escludere nella specie il reato di cui all'art. 279 sul rilievo che trattasi di attività ad inquinamento poco significativo; il reato di cui all'art. 659 cod. pen per la inutilizzabilità degli accertamenti dei NAS e dell'ARPAC.; il reato di cui all'art. 5 L. 283/62 rilevandosi sulla insussistenza delle ragioni del sequestro del locale l'episodicità dell'accaduto, rilevante anche per la valutazione del *periculum in mora*. Sostanzialmente i motivi di ricorso finiscono per trascurare invece il reato di cui all'art. 674 cod. pen. pure contestato. Tale reato appare chiaramente ipotizzato in relazione alle molestie olfattive prodotte dall'attività di pasticceria.

In proposito questa Corte ha già affermato che è configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere o molestare le persone) in presenza di "molestie olfattive" anche se promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della "normale tollerabilità", previsto dall'art. 844 cod. civ.. (Sez. 3, n. 2475 del 09/10/2007 Rv. 238447). Nell'occasione si è anche precisato che non può trovare applicazione in questi casi la disciplina in materia di inquinamento atmosferico dettata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Ciò posto si deve rilevare che quanto al *fumus* le contestate molestie appaiono adeguatamente supportate in termini di riscontro con i richiamati accertamenti sugli impianti di aspirazione e con le denunce in atti.

Si è precisato infatti che in tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (Sez. III sent. 27/03/2008, n. 19206; Sez. III 21/09/2007, sent. n. 38073).

Inoltre il sequestro preventivo si può senz'altro giustificare in termini di *fumus* anche per la lavorazione di prodotti avariati restando devoluto alla fase di merito la verifica in ordine alla episodicità del caso accertato.

Poiché alla luce dei rilievi che precedono il sequestro deve essere ritenuto comunque giustificato, non mette conto di esaminare in questa sede le doglianze specifiche sugli altri reati ipotizzati.

E dunque il ricorso deve essere in questa sede rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 19.5.2010.

Il Consigliere estensore

Il Presidente